



Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università degli Studi di Cagliari ai sensi delle disposizioni della legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della L. 240/2010, delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. Il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia è effettuato secondo quattro distinte modalità:
 - a) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L. 240/2010; detta procedura è aperta ai titolari di abilitazione scientifica nazionale, ai professori già in servizio presso altri atenei italiani o esteri, agli idonei ai concorsi già espletati ai sensi della L. 210/1998 e s.m.i.
 - b) chiamata come professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile (*ricercatori ex art. 24, comma 3, lett. b*) in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L. 240/2010;
 - c) chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Cagliari in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità di reclutamento trova applicazione sino al 31.12.2017 e alla stessa modalità di reclutamento l'Università di Cagliari potrà destinare in sede di programmazione triennale sino al 50% delle risorse disponibili per la copertura di posti di ruolo;
 - d) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art.1, comma 9 della L.230/2005 e s.m.i e dell'art. 1 bis della L. 9/1/2009, n. 1 e s.m.i.
3. Ai sensi dell'art. 29, comma 8, L. 240/2010 l'idoneità conseguita ai sensi della L. 210/98 è equiparata all'abilitazione nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa (cinque anni).
4. Ai sensi dell'art. 18, c. 4, L. 240/2010 gli organi accademici dell'Università degli Studi di Cagliari, in sede di approvazione della programmazione triennale, vincolano il 20% delle risorse disponibili per posti di professore di ruolo per la chiamata di soggetti esterni all'ateneo, e precisamente per coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa.

Art. 2 – Attivazione della procedura di richiesta dei posti

1. Ciascun Dipartimento con propria delibera concorre alla determinazione della programmazione triennale del personale dell'Ateneo, proponendo agli Organi di governo la copertura del proprio fabbisogno di posti di ruolo di prima e seconda fascia.

Nella richiesta di posti di ruolo di prima e seconda fascia, il Dipartimento dovrà indicare le motivazioni didattiche e scientifiche relative alla scelta effettuata e proporre per ciascun posto richiesto la modalità di reclutamento (*di cui al precedente art.1*).

La proposta di richiesta di posti di ruolo e di attivazione del procedimento di chiamata è approvata con delibera del Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia.

Art. 3 – Richiesta della struttura competente

1. La delibera di richiesta di posti di ruolo del Dipartimento deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) il numero dei posti richiesti;
- b) l'indicazione, per ciascun posto richiesto, se la procedura da attivare è selettiva, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. a) del presente Regolamento, o, sino al 31.12.2017, se è valutativa e quindi riservata a professori di seconda fascia e a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Cagliari in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c) del presente Regolamento;
- c) la fascia per la quale viene richiesto il posto (1° o 2° fascia);
- d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- e) le specifiche funzioni didattiche e scientifiche che il professore dovrà svolgere;
- f) le modalità di copertura finanziaria del posto;
- g) la sede di servizio;
- h) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la delibera dovrà fare espresso riferimento, nel caso di professori di seconda fascia, all'impegno assunto dall'Azienda Sanitaria interessata ad inserire in convenzione il candidato che verrà selezionato. Nel caso invece di professori di prima fascia la delibera dovrà fare riferimento anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 517/99.

2. Ad esclusione della procedura di chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art.1, comma 9 della L. 230/2005 e s.m.i. e dell'art. 1 bis della L. 9/1/2009, n. 1 e s.m.i. (*cf. art.1, c. 2, punto 4 del presente Regolamento*), la delibera del Dipartimento dovrà altresì contenere:

- a) l'indicazione del numero massimo di pubblicazioni, che dovrà essere compreso fra 12 e 20;
- b) l'eventuale indicazione in ordine all'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio impartiti in lingua straniera.

Art. 4 – Approvazione della proposta di richiesta di posti di ruolo

1. Il Consiglio di Amministrazione, in base alle risorse finanziarie e ai punti organico disponibili, delibera la programmazione triennale del fabbisogno di personale; la programmazione terrà conto, in coerenza con gli indirizzi sul reclutamento stabiliti dal Senato Accademico, delle proposte del Dipartimento per quanto riguarda:

- a) l'utilizzo dei punti organico loro assegnati;
- b) i Settori Concorsuali su cui effettuare le chiamate;
- c) le modalità di reclutamento (*cf. art. 1*).

Il Consiglio di Amministrazione può integrare le proposte del Dipartimento di posti di ruolo sia per quanto riguarda le modalità di reclutamento, sia con ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica da richiedere per le chiamate in coerenza con eventuali ulteriori standard di qualità definiti dal Senato Accademico.

2. Il Consiglio di Amministrazione nella delibera di programmazione triennale terrà altresì conto che - in base all'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010 -, deve provvedere a vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto (20%) dei posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa (*cf. art. 18, c.4, che recita:- Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa*).

Art. 5 - Procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

1. Successivamente alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura di selezione è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando il cui avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a bando;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- d) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
- e) il trattamento economico e previdenziale, fatto salvo il trattamento economico in godimento nel caso di professore già in servizio presso l'Ateneo;
- f) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici;
- h) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, ovvero la tipologia di certificazione linguistica richiesta;
- i) l'eventuale indicazione in ordine ai criteri generali di valutazione cui la commissione di selezione dovrà attenersi;
- l) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso cui sarà svolta, nonché le tipologie di esperienze professionali richieste per lo svolgimento di tale attività assistenziale;

- m) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- n) le modalità e il termine di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del bando in G.U. (qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo);
- o) l'eventuale indicazione che il posto è riservato a soggetti esterni all'Università degli Studi di Cagliari ai sensi dell'art.18, comma 4, L. 240/2010 (20% di riserva – *cf. art.1, comma 4 e art. 4, comma 2*).

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto della selezione, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e s.m.i. per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia e settore concorsuale corrispondenti a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.

2. Non possono partecipare alla selezione coloro i quali alla data di presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il 4° grado compreso con un docente di ruolo appartenente al Dipartimento che richiede la copertura del posto, o con il Rettore, o con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 – Presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva dovranno pervenire al Magnifico Rettore per via telematica secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando.
2. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito per la ricezione.
3. Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) curriculum della propria attività didattica e scientifica e, ove prevista, assistenziale;
 - c) pubblicazioni e lavori che il candidato intende far valere ai fini della procedura, secondo quanto specificamente indicato nel bando;
 - d) con riferimento ai candidati di cui all'art. 6, lett. c) del presente Regolamento (*professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella fascia e settore concorsuale corrispondenti a quella per la quale*

viene bandita la selezione) dichiarazione sostitutiva di certificazione del servizio svolto nell'Ateneo presso il quale sono dipendenti sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

4. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni pervenute dopo il termine utile indicato nel bando.

Art. 8 – Commissione di valutazione - procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

1. La Commissione di valutazione è nominata con Decreto Rettorale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Al fine di garantire la qualità scientifica e la valenza internazionale la Commissione è composta da tre professori di prima fascia, inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari appartenenti allo stesso Settore Concorsuale sorteggiabili nelle commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, L.240/2010, oppure in possesso, dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli stessi elenchi, anche se acquisiti successivamente. In questi ultimi casi, i dipartimenti verificheranno il possesso del requisito sulla adeguatezza delle pubblicazioni scientifiche considerando i lavori pubblicati sino alla fine dell'anno precedente a quello di emanazione del bando di concorso. Fermi i requisiti quantitativi stabiliti per l'inserimento nell'elenco dei Commissari eleggibili ex art. 16, L.240/2010, il riferimento della durata dell'arco temporale da considerare per la valutazione del requisito scientifico dovrà avere la medesima estensione di quello considerato per l'inclusione nell'elenco dei Commissari eleggibili richiamato in precedenza. In carenza di Commissari dello stesso Settore Concorsuale si potrà far riferimento a Commissari appartenenti al Macro Settore Concorsuale di riferimento. I Commissari verranno scelti con le seguenti modalità:

- un componente è indicato dal dipartimento che ha richiesto la copertura del posto,
- almeno due dei componenti la commissione devono essere soggetti esterni all'Università di Cagliari; di questi:

✓ uno indicato tramite sorteggio dal Senato Accademico su una rosa di tre nominativi proposti dal Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto, con delibera del Consiglio ristretto composto nel rispetto del principio di giudizio tra pari,

✓ uno sorteggiato dal Senato Accademico dalle liste per settore concorsuale degli aspiranti commissari sorteggiabili per la formazione delle commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, L.240/2010.

Il sorteggio avrà luogo estraendo il posto percentuale di riferimento da applicare a ciascuno degli elenchi dei docenti appartenenti allo stesso settore concorsuale indicato nel bando e verificando, a partire dalla posizione estratta (con arrotondamento all'unità superiore) la disponibilità e il possesso dei requisiti di cui sopra, seguendo l'ordine di sequenza degli elenchi.

Nel caso di elenchi con un numero di docenti inferiori a dieci, gli stessi saranno integrati utilizzando i macrosettori concorsuali di riferimento.

3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

5. Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

6. Dalla predetta data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

1. La Commissione provvede ad esprimere il giudizio comparativo dei candidati sulla base della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica svolta e, per le discipline per cui è prevista attività assistenziale convenzionata, dell'esperienza professionale posseduta, nonché tenendo conto del profilo didattico e scientifico, ed eventualmente assistenziale, indicati dal Dipartimento che ha richiesto il posto. Per le procedure relative alla chiamata di professori associati, i candidati saranno convocati per una discussione sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni presentate o per una lezione sugli stessi temi. Il giudizio espresso sulla discussione o sulla lezione concorrerà alla formulazione del giudizio complessivo sui candidati.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nella prima riunione e resi pubblici sul sito web dell'Ateneo per almeno cinque giorni, durante i quali la Commissione non potrà riunirsi.

3. La Commissione, al termine dei lavori e con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, redige, in base agli esiti della valutazione di cui al precedente comma 1, una graduatoria di merito ponendo al primo posto il candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, i candidati più qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

4. Nel caso in cui sia presente un solo candidato da valutare, la Commissione potrà esprimere un giudizio di idoneità/inidoneità a ricoprire il posto.

Art. 10 – Termini del procedimento di valutazione ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a dichiarare decaduta la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

4. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali resi dalla Commissione nei confronti di ciascun candidato e per ciascuna fase della procedura e nella relazione finale riassuntiva dei lavori. In caso di disaccordo da parte di uno o più commissari nella valutazione dei candidati, tale disaccordo potrà essere espresso attraverso una relazione di minoranza.

5. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

6. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici. Il decreto viene poi trasmesso al Dipartimento interessato per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito web di Ateneo.

7. La relazione finale riassuntiva dei lavori ed i giudizi collegiali vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

8. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, dei candidati più qualificati è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 11.

Art. 11 – Chiamata del candidato selezionato ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

1. A seguito dell'espletamento della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 60 giorni dal ricevimento del decreto rettorale di approvazione degli atti della Commissione, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato più qualificato seguendo l'ordine della graduatoria approvata.

2. La delibera di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata dei professori di seconda fascia.

3. La graduatoria di cui all'art. 9, comma 4, del presente Regolamento avrà validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata presa di servizio dello stesso.

4. Nel caso in cui nel termine di 60 giorni il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere, nei 24 mesi successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale oggetto della selezione.

Nel caso in cui il posto è riservato a soggetti esterni all'Università degli Studi di Cagliari ai sensi dell'art.18, comma 4, L. 240/2010 (20% di riserva – cfr art. 1, comma 4 e art. 4, comma 2) e il Dipartimento non provvede alla chiamata, ovvero il vincitore non prende servizio, ovvero non vi sono soggetti idonei, l'utilizzo delle relative risorse/punti organico vengono destinati dal Consiglio di Amministrazione per altri posti di 1° o di 2° fascia da riservare parimenti a soggetti esterni.

Art. 12 – Procedura - Chiamata mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010- Modalità di svolgimento della procedura

1. La chiamata come professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa dei ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile, ex art. 24, comma 3, lett. b), in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, si effettua in coerenza all'art. 24, comma 5 della L. 240/2010.

2. La valutazione del ricercatore titolare del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, verrà effettuata nel terzo anno di contratto. A tal fine il ricercatore TD di tipologia b) dovrà presentare al Consiglio di Dipartimento, prima della scadenza del contratto, una relazione sull'attività svolta nel triennio e tenere una lezione, in seduta aperta al pubblico, della durata di 45 minuti.

La valutazione sarà effettuata, da una Commissione nominata ai sensi del successivo art. 13, sulla base della relazione presentata dal ricercatore TD di tipologia b) e in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, e utilizzando i criteri individuati con DM 4 agosto 2011 n. 344.

3. In caso di esito positivo della suddetta valutazione, il Dipartimento proporrà la chiamata del ricercatore TD di tipologia b) nel ruolo degli associati al Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà previa verifica delle risorse disponibili e tenendo conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale.

4. In caso di approvazione della chiamata di cui al punto 3) il ricercatore a tempo determinato titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

Art. 13 – Commissione di valutazione – Chiamata mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010

1. La procedura valutativa di cui all'art. 12, è effettuata da apposita Commissione di valutazione composta da tre docenti nominati dal Dipartimento interessato, scelti tra i professori ordinari o associati afferenti al medesimo settore concorsuale del ricercatore TD di tipologia b) da valutare, ovvero in mancanza allo stesso macro settore o alla medesima area scientifica. Al termine dei lavori valutativi, la Commissione predispose un verbale da trasmettere al Consiglio del Dipartimento interessato.

Art. 14 – Completamento procedimento - Chiamata mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010

1. Al termine della procedura valutativa di cui al precedente articolo 12, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato che ha conseguito valutazione positiva.
2. La delibera di proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
3. Alle procedure di chiamata si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità.

Art. 15 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa riservata ad associati e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Cagliari

1. La procedura valutativa di cui al presente articolo è riservata a Professori Associati e a Ricercatori a Tempo Indeterminato dell'Università degli Studi di Cagliari in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, così come disposto dall'art. 24, comma 6, della medesima L. 240/2010.
2. Detta modalità di reclutamento riservato ha carattere transitorio e trova applicazione sino al 31.12.2017, data entro la quale l'Università di Cagliari potrà destinare in fase di Programmazione Triennale sino al 50% delle risorse disponibili per la copertura di posti di ruolo. Dal 1 gennaio 2018, il reclutamento dei professori ordinari e associati non potrà più avvenire con le modalità previste dal presente articolo, ma esclusivamente con le modalità di cui all'art. 1; comma 2, lett. a), b) e d) del presente Regolamento.
3. L'attivazione della procedura valutativa riservata avviene secondo le modalità indicate nell'art. 2 e seguenti del presente regolamento e precisamente:
 - a) Delibera del Dipartimento con cui propone agli organi di governo la copertura del proprio fabbisogno di posti di 1° o di 2° fascia;
 - b) Indicazione della modalità di reclutamento riservata (*ex art. 24, comma 6, L. 240/2010*);
 - c) Delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione in base alla programmazione triennale (*cf. art. 4*);

d) Avvio delle procedure valutative con le modalità di cui all'art. 5 e seguenti ma con le eccezioni di seguito elencate:

- il bando relativo alle procedure di chiamata sarà pubblicato esclusivamente sul sito web dell'ateneo;
- il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 15 giorni;
- la commissione, nominata ai sensi dell'art. 8, conclude i propri lavori entro 30 giorni dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare una sola volta, per non più di ulteriori 30 giorni, il termine per la conclusione della selezione, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della commissione;

Per le procedure valutative non è ammessa la possibilità per le Commissioni di convocare i candidati per una discussione sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni presentate o per una breve lezione sugli stessi temi.

4. A decorrere dall'anno 2018, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professori di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 5, lett. b), L. 240/2010 e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 15 bis – Modalità di svolgimento della procedura chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art.1, comma 9 della L.230/2005 e s.m.i e dell'art. 1 bis della L. 9/1/2009, n. 1 e s.m.i.

1. La copertura dei posti di professore ordinario e associato può essere disposta mediante chiamata diretta di:

- a) studiosi che siano stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- b) che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- c) che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I Consigli di Dipartimento propongono le chiamate dirette di cui al comma 1 con una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso per il quale si propone la chiamata diretta. Devono altresì fare espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale. Alla delibera del Dipartimento dovrà essere allegato il curriculum del candidato proposto per la chiamata.

3. La deliberazione di chiamata diretta deve essere assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia.

4. La proposta di chiamata può essere promossa anche su iniziativa del Rettore e del Consiglio di Amministrazione, su risorse preventivamente individuate, di concerto con un Dipartimento dell'Ateneo.

5. Le proposte di chiamata diretta di professori di I o II fascia, sono sottoposte al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e successivamente trasmesse al Ministero per il prescritto parere.

Art. 16 – Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e privati previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno quindicennale.

2. Le modalità per il finanziamento esterno di posti di ruolo di prima e di seconda fascia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 17 – Chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i.

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4 della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 e s.m.i., sono equiparati a coloro che hanno conseguito l'abilitazione nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa.

Art. 18 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della Legge 168/2009 ed emanato con decreto del Rettore. Il Regolamento è pubblicato sul sito web ed entra in vigore a decorrere dalla data del provvedimento di emanazione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.